



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO SUI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ATTINENTI IL SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Approvato con delibera di C.U. n. 10 del 28/03/2024 dichiarata immediatamente eseguibile

INDICE

TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE, SOGGETTI CIVICI E GLOSSARIO

1. Finalità
2. Oggetto
3. Soggetti Civici

TITOLO II PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE CONDIVISE

4. La co-programmazione
5. La co-progettazione
6. La concessione di contributi
7. La rendicontazione delle risorse finanziarie
8. Obblighi per l'ente del terzo settore
9. Iniziative proposte da enti del terzo settore

TITOLO III PUBBLICITÀ, TRASPARENZA

10. Obblighi di trasparenza
11. Entrata in vigore

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, SOGGETTI CIVICI E GLOSSARIO

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di valorizzare e disciplinare l'apporto dell'Associazionismo e degli Enti del Terzo Settore, nelle attività e nelle materie di cui all'articolo 2, ovvero negli ambiti ritenuti di interesse strategico per la crescita di un rapporto sinergico tra l'Unione dei Comuni Valli e Delizie, di seguito Unione, i Comuni che ne fanno parte e la Comunità amministrata, in applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017, "Codice del Terzo Settore".

Articolo 2

Oggetto

1. L'Unione può attivare forme di co-programmazione e co-progettazione e disporre la concessione di contributi o altre utilità economiche, con le modalità previste dal Titolo II del presente Regolamento, qualora ritenga significativo l'attivarsi degli Enti del Terzo Settore per le attività d'interesse generale delegate all'Unione, di cui agli artt. 5 e 6 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in via preferenziale, nei seguenti settori di intervento:

- a) interventi e servizi finalizzati alla **salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente** e all'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, **alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo;**
- b) interventi di **tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio**, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestione di **attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività' di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- d) **agricoltura sociale**, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (Disposizioni in materia di agricoltura sociale).

2. L'ambito territoriale di riferimento del presente Regolamento è quello dei Comuni di Argenta, Portomaggiore e Ostellato, coincidente con il territorio dell'Unione Valli e Delizie.

Articolo 3

Soggetti civici

1. I soggetti civici interessati dal presente Regolamento sono gli Enti del Terzo Settore, ossia le associazioni, le fondazioni e gli altri soggetti indicati dall'art. 4 del Codice del Terzo Settore D.lgs. 117/2017, iscritti nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS - per le attività e le iniziative che essi esplicano a favore della comunità del territorio dell'Unione.

TITOLO II PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE CONDIVISE

Articolo 4 La co-programmazione

1. L'Unione promuove la più ampia partecipazione al percorso di programmazione tesa a ricercare sinergie coinvolgendo, qualora opportuno, gli Enti del Terzo Settore in percorsi di co-programmazione che perseguono le seguenti finalità:
 - a) concorrere alla definizione degli strumenti generali di programmazione dell'Ente;
 - b) concorrere alla definizione di linee di intervento in ambiti tematici specifici, in raccordo con gli strumenti di programmazione settoriali definiti dalla normativa vigente;
 - c) concorrere alla definizione di linee di intervento in ambiti territoriali definiti.
2. I profili procedurali relativi ai percorsi di cui al precedente punto 1) sono definiti dalla Giunta in coerenza con il complessivo processo di programmazione dell'Ente e delle sue articolazioni territoriali.
3. I percorsi di programmazione condivisa prendono avvio con un avviso pubblico a cui possono partecipare i soggetti indicati all'art. 3 del presente Regolamento. L'avviso può essere emanato anche su sollecitazione dei medesimi soggetti. L'avviso pubblico definisce i soggetti ammessi a partecipare, gli obiettivi perseguiti, le modalità anche telematiche di svolgimento del percorso, le fasi in cui lo stesso si articola e la sua durata complessiva.
4. L'avviso pubblico può prevedere, in esito alla fase di programmazione condivisa, il successivo avvio della fase di co-progettazione definendo criteri e modalità della medesima.
5. Il responsabile del procedimento di programmazione condivisa è il Dirigente della struttura competente per materia o un dipendente della stessa struttura incaricato con atto dirigenziale.
6. Il Responsabile del procedimento redige un documento istruttorio di sintesi, descrivendo quanto è emerso dal percorso e adotta una determinazione finale di chiusura in cui prende atto degli esiti dell'istruttoria.
7. L'esito della co-programmazione, quale raccolta di contributi di scienza ed esperienza e di proposte, può essere utilizzato per concorrere alla definizione degli strumenti generali di programmazione dell'Ente e come supporto alla motivazione degli atti gestionali conseguenti. L'Unione, in attuazione degli indirizzi maturati in seno alla co-programmazione, può attivare percorsi di co-progettazione dei servizi e degli interventi nell'ambito delle attività di interesse generale definite dall'art. 2).

Articolo 5 La co-progettazione

1. Per individuare gli Enti del Terzo Settore con cui attivare la co-progettazione, di cui all'art. 55 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Unione può avviare una procedura ad evidenza pubblica non competitiva, mediante un avviso pubblico nel quale si rende nota la volontà di procedere alla specifica co-progettazione e vengono indicati gli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire, i requisiti di partecipazione, la durata e le risorse previste, nonché i criteri e le modalità che saranno utilizzati per la valutazione delle proposte progettuali presentate.
2. L'avviso pubblico è approvato con apposita Determinazione dirigenziale, pubblicato sul sito dell'Unione e sull'Albo Pretorio e comprende, sotto forma di allegato, il modello dell'istanza e lo schema di Convenzione che sarà oggetto di sottoscrizione da parte dell'Unione e di ciascuno

degli Enti del Terzo Settore selezionati. La pubblicazione nel sito istituzionale dell'Unione dell'avviso Pubblico avrà durata di almeno 15 giorni.

3. Possono presentare istanza i soggetti del terzo settore in possesso dei seguenti requisiti di moralità e professionalità:

- a) che siano iscritti da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale; in caso di raggruppamento il requisito deve essere posseduto da tutte le Associazioni facenti parte del raggruppamento;
- b) che abbiano sede legale o unità operativa nei Comuni facenti parte dell'Unione;
- c) che siano in possesso di requisiti di moralità professionale e comunque che non incorrano in cause ostative alla stipula di contratti con la pubblica amministrazione;
- d) che abbiano finalità statutarie compatibili ed abbiano maturato esperienze specifiche nella gestione delle attività richieste dall'avviso pubblico;
- e) che dimostrino "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari;
- f) che siano in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dell'eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari.

4. La presentazione delle manifestazioni di interesse non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.

E' fatta salva la possibilità per il responsabile del procedimento di individuare l'ente del terzo settore con le caratteristiche più idonee nell'ambito delle candidature emerse, con riferimento agli interventi di minor complessità.

5. L'Unione pubblica sul proprio sito informatico gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi della normativa vigente.

6. I soggetti ritenuti maggiormente meritevoli sottoscrivono con L'Unione un'apposita Convenzione, di cui all'art. 56 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

7. La Convenzione tra l'Unione e l'ente del terzo settore avrà durata variabile, comunque non superiore a 5 anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, secondo l'oggetto stesso della Convenzione, salvo modifiche organizzative, statutarie o generali che determinino l'impossibilità a svolgere le attività ivi previste. È ammesso il recesso delle parti dai rispettivi obblighi assunti in Convenzione, e gli effetti decorrono dall'efficacia della formale comunicazione che lo dispone.

Articolo 6

La concessione di contributi

1. Le progettualità selezionate ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento o gli interventi/attività nei settori di cui all'art. 2, sono sostenuti attraverso la concessione di un contributo a titolo di concorso ai costi, diretti ed indiretti, che il soggetto sostiene per la realizzazione del progetto, con la limitazione, per ciò che attiene ai costi indiretti, del rimborso della sola quota parte imputabile direttamente all'attività' oggetto della convenzione.

2. Il valore finanziario del progetto è rappresentato dall'importo totale di costi diretti ed indiretti che il progetto comporta, al netto di eventuali contributi riconosciuti da altri soggetti pubblici o privati. Tali costi devono essere documentabili da fatture, scontrini fiscali o altra documentazione fiscalmente valida.

3. Le convenzioni di cui al precedente articolo 5, possono, infatti, prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, delle

spese effettivamente sostenute e documentate per la realizzazione dell'attività o del progetto, con le modalità descritte nel presente articolo.

4. Il contributo qualora previsto dagli avvisi pubblici, può coprire anche integralmente, le spese sostenute e documentate dall'Ente del Terzo Settore, con le modalità disciplinate dal presente articolo.

5. Il contributo, tenuto conto della natura del soggetto beneficiario e delle caratteristiche dell'attività, così come valutati dal responsabile del procedimento, può essere erogato con due modalità:

- a) esso può essere suddiviso, in relazione alla durata del progetto, in quote da erogare secondo la tempistica concordata, previa presentazione di rendicontazioni intermedie. Una prima tranche - che non può superare l'80% dell'importo complessivo del contributo concesso - viene erogata all'atto della formalizzazione della collaborazione con la finalità di sostenere i costi diretti funzionali all'avvio della realizzazione del progetto. Una seconda tranche viene erogata a conclusione del progetto a seguito della presentazione della rendicontazione e documentazione delle spese sostenute. Nell'ipotesi in cui, al termine del progetto, le spese sostenute e documentate risultassero inferiori all'importo dell'acconto già erogato, l'Ente dovrà restituire quanto ottenuto a titolo di anticipo, in misura corrispondente alla quota di rimborso spese in eccesso rispetto al contributo concesso dall'Amministrazione.
- b) Il contributo, in alternativa può essere erogato in un'unica soluzione, al termine del progetto, a seguito della presentazione della rendicontazione delle attività svolte e della documentazione comprovante le spese sostenute.

6. L'Unione, attraverso i propri Servizi, cura il monitoraggio periodico e complessivo delle attività, anche sulla base del rendiconto finale che l'ente del terzo settore deve presentare, riservandosi la facoltà di effettuare verifiche sulla veridicità di quanto relazionato e rendicontato e di fare controlli sull'effettivo svolgimento delle attività previste.

7. Il contributo riconosciuto non fa sorgere per i beneficiari un diritto di continuità per gli anni futuri e non può determinare il conseguimento di utili in favore dei beneficiari medesimi.

8. Nel caso di mancata realizzazione totale o parziale dell'attività per la quale la contribuzione è stata concessa, l'Unione si riserva la possibilità di revocare in tutto o in parte la concessione di contributo ed è tenuta, nel caso siano state concesse le anticipazioni, al recupero delle somme erogate. Il recupero potrà essere proporzionale alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione parziale del progetto, nel caso in cui la stessa non abbia compromesso la natura, le caratteristiche e la qualità dell'attività per cui il contributo è stato concesso.

Articolo 7

La rendicontazione delle risorse finanziarie

1. Al fine della liquidazione del contributo concesso, il soggetto civico, al termine del progetto, comunque non oltre 90 giorni dalla sua conclusione o alle scadenze intermedie eventualmente previste, deve presentare, a pena di decadenza, una rendicontazione economico-finanziaria delle risorse impiegate nel progetto.

2. L'attività di rendicontazione è soggetta a verifiche a cura del Responsabile del procedimento.

Articolo 8

Obblighi per l'ente del terzo settore

1. L'ente del terzo settore, in virtù della convenzione di cui all'art. 5 e nell'espletamento delle attività, si impegna espressamente a:

- a) comunicare tutti i propri dati identificativi e l'elenco degli iscritti;

- b) svolgere le attività contemplate nel progetto, nel pieno rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione della Convenzione;
- c) fornire il proprio apporto in stretto coordinamento con l'Unione;
- d) comunicare tempestivamente qualsiasi modifica dell'assetto associativo, ivi compreso l'ingresso di nuovi soci, fornendo qualifiche e generalità degli stessi;
- e) garantire adeguata copertura assicurativa per lo svolgimento delle funzioni contemplate, lasciando indenne l'Unione da costi e responsabilità;
- f) vigilare sul corretto operato dei propri associati, segnalando qualsiasi situazione che possa rendere incompatibile il loro permanere all'interno dell'Associazione e dell'accordo convenzionale;
- g) rispettare il vincolo di collaborazione con l'Unione.

2. L'ente del terzo settore si impegna, con la sottoscrizione della Convenzione, a rendere le attività richieste secondo le modalità preventivamente o successivamente concordate, mantenendo l'impegno all'assolvimento delle incombenze assunte.

Articolo 9 **Iniziativa proposte da enti del terzo settore**

1. Gli enti del terzo settore possono presentare un progetto inerente i settori di cui all'art. 2 all'Unione, attraverso i Servizi di rispettiva competenza, contenente:

- a) descrizione dell'iniziativa;
- b) finalità ed elementi di qualificazione o di interesse pubblico caratterizzanti l'iniziativa proposta;
- c) costi previsti, apporti economici privati, finanziamenti richiesti e relative fonti, modalità di realizzazione, tempi;
- d) specifiche richieste rivolte all'Unione, corredate dalla documentazione tecnica e amministrativa necessaria per la loro valutazione.

2. La Giunta dell'Unione valuta tali iniziative alla luce delle finalità progettuali proposte e, a seguito dell'eventuale conclusione positiva dell'attività istruttoria, può approvare le finalità del progetto e stabilire l'indizione dell'avviso pubblico di cui all'art. 5 finalizzato alla sottoscrizione di una Convenzione in cui saranno definiti gli impegni reciproci ed il decadere dei relativi contenuti al venir meno delle condizioni definite nella convenzione stessa.

3. Nel caso in cui una proposta d'iniziativa di soggetti del terzo settore non sia considerata d'interesse per l'Amministrazione, la Giunta Unione ne dà, nella medesima deliberazione, idoneo motivato diniego.

TITOLO III
PUBBLICITÀ, TRASPARENZA

Articolo 10
Obblighi di Trasparenza

1. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 l'Unione, attraverso i propri Servizi, cura la pubblicazione preventiva nella sezione "Amministrazione Trasparente" del suo sito internet istituzionale dei criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e dei rimborsi alle Associazioni in virtù del presente Regolamento, dell'Avviso Pubblico e della convenzione. La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.

Articolo 11
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta eseguibilità della deliberazione di Consiglio dell'Unione che lo approva.
2. Esso è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.